REGOLAMENTO (CEE) N. 816/87 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1987

che fissa, per la campagna 1986/1987, le percentuali della produzione di vini da tavola da consegnare alla distillazione obbligatoria di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 536/87 [2], in particolare l'articolo 41, paragrafo 5, quarto comma, terzo trattino, paragrafo 9 e paragrafo 10 bis,

Considerando che il regolamento (CEE) n. 854/86 della Commissione [3] modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 601/87 [4], stabilisce le modalità d'applicazione della distillazione obbligatoria di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 602/87 della Commissione [5], prevede, per la campagna viticola 1986/1987, il ricorso alla distillazione obbligatoria di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 e stabilisce il quantitativo totale da distillare nella Comunità nonché il quantitativo da distillare nelle varie regioni ;

considerando che occorre ripartire fra le diverse categorie di resa la produzione delle varie regioni ;

considerando che l'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 337/79 prevede che, per i produttori che hanno l'obbligo della distillazione, il quantitativo da distillare è pari a una percentuale, da stabilire, della loro produzione di vino da tavola, percentuale questa ottenuta applicando una tabella progressiva in funzione della resa per ettaro ; che è quindi opportuno stabilire le percentuali della produzione che ogni produttore soggetto a tale obbligo deve consegnare alla distillazione ; che, pur essendo progressive in funzione della resa, queste percentuali devono comunque essere adeguate per tener conto della situazione di ogni regione ; che le tabelle devono permettere di dedurre da una determinata regione il quantitativo di vino da tavola corrispondente all'obbligo di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 602/87 ; che tale obbligo si riferisce esclusivamente ai produttori tenuti a presentare una dichiarazione di produzione e dediti alla commercializzazione ; che è pertanto d'uopo indicare nelle classi di resa, esclusivamente i volumi corrispondenti a quelli riportati nelle dichiarazioni di produzione, sui quali si basa la tabella ;

considerando che la struttura e le dimensioni delle aziende viticole delle varie regioni danno luogo non solo a costi di produzione diversi, ma a redditi diversi per i produttori ; che occorre quindi tener conto di questa situazione ; che, inoltre, l'incremento della resa per ettaro influisce in modo diverso sulla qualità del vino prodotto nelle regioni interessate dalla distillazione obbligatoria ; che, nella regione 3, il superamento della resa media comporta, in linea di massima, una diminuzione della qualità della produzione ; che, ciò premesso e per orientare la viticoltura verso una produzione di qualità migliore, è opportuno fare in modo che, in linea con la politica seguita dallo Stato membro interessato, l'obbligo della distillazione riguardi tutta la produzione ottenuta con una resa superiore a 90 hl per ha ; che, d'altro canto, le condizioni climatiche della regione 4 sono tali per cui la resa per ettaro non influisce in modo così diretto sulla qualità della produzione ; che in questa regione una resa particolarmente modesta può addirittura comportare la produzione di un quantitativo di vino non adatto per il consumo diretto ; che, in questa regione, è quindi possibile prevedere, di concerto con la politica seguita dallo Stato membro interessato, l'utilizzazione di una tabella che, pur essendo progressiva, può essere applicata a tutta la produzione ; che la resa nella regione 6 è in media inferiore a quella delle altre regioni e la sua incidenza sulla qualità del prodotto è relativamente scarsa ; che in questa regione è possibile prevedere, di concerto con la politica seguita dallo Stato membro interessato, una tabella che escluda soltanto la produzione ottenuta con le rese più basse che, di norma, comporterebbero obblighi di distillazione in media molto ridotti e che rientrano negli esoneri previsti dal regolamento (CEE) n. 854/86 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 854/86, la produzione del raccolto 1986/1987 è ripartita fra le seguenti categorie di resa :

a) Regione 3

Produzione ottenuta con una resa espressa in ettolitri per ettaro :

— inferiore o pari a 90 : 18 791 000 hl,

— superiore a 90 e non superiore a 110 : 10 766 411 hl,

— superiore a 110 e non superiore a 140 : 5 506 060 hl,

[1] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
[2] GU n. L 55 del 25. 2. 1987, pag. 1.
[3] GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 14.
[4] GU n. L 58 del 28. 2. 1987, pag. 47.
[5] GU n. L 58 del 28. 2. 1987, pag. 48.

— superiore a 140 e non superiore a 200 : 1 612 463 hl,

— superiore a 200 : 825 871 hl.

b) Regione 4

Produzione ottenuta con una resa espressa in ettolitri per ettaro :

— inferiore o pari a 45 : 2 082 923 hl,

— superiore a 45 e non superiore a 70 : 6 605 743 hl,

— superiore a 70 e non superiore a 90 : 12 288 933 hl,

— superiore a 90 e non superiore a 110 : 11 014 576 hl,

— superiore a 110 e non superiore a 140 : 11 516 825 hl,

— superiore a 140 e non superiore a 200 : 9 847 693 hl,

— superiore a 200 : 1 756 559 hl.

c) Regione 6

— Parte B

Produzione ottenuta con una resa espressa in ettolitri per ettaro :

— inferiore o pari a 15 : 261 000 hl,

— superiore a 15 e non superiore a 25 : 756 000 hl,

— superiore a 25 e non superiore a 40 : 509 000 hl,

— superiore a 40 e non superiore a 60 : 186 000 hl,

— superiore a 60 e non superiore a 100 : 28 000 hl,

— superiore a 100 : 0 hl.

— Parte C

Produzione ottenuta con una resa espressa in ettolitri per ettaro :

— inferiore o pari a 15 : 279 000 hl,

— superiore a 15 e non superiore a 25 : 2 744 000 hl,

— superiore a 25 e non superiore a 40 : 11 816 000 hl,

— superiore a 40 e non superiore a 60 : 7 356 000 hl,

— superiore a 60 e non superiore a 100 : 409 000 hl,

— superiore a 100 : 800 hl.

2. Per la determinazione del quantitativo che ogni produttore deve consegnare alla distillazione :

a) Nella regione 3 i seguenti coefficienti si applicano alla quota della produzione che corrisponde alle seguenti fasce di resa, espresse in ettolitri per ettaro :

— non superiore a 90 : 0,00,

— superiore a 90 e non superiore a 110 : 1,62,

— superiore a 110 : 1,88.

b) Nella regione 4, i seguenti coefficienti si applicano alla quota della produzione che corrisponde alle seguenti fasce di resa, espresse in ettolitri per ettaro :

— inferiore o pari a 45 : 0,04,

— superiore a 45 e non superiore a 70 : 0,21,

— superiore a 70 e non superiore a 90 : 0,28,

— superiore a 90 e non superiore a 110 : 0,45,

— superiore a 110 e non superiore a 200 : 0,54,

— superiore a 200 : 0,80.

c) Nella regione 6 alla quota della produzione che corrisponde alle seguenti fascie di resa, espresse in ettolitri per ettaro, si applicano i seguenti coefficienti :

— Parte B

— inferiore o pari a 15 : 0,00,

— superiore a 15 e non superiore a 25 : 0,45,

— superiore a 25 e non superiore a 40 : 0,75,

— superiore a 40 e non superiore a 60 : 0,85,

— superiore a 60 : 1,00.

— Parte C

— inferiore o pari a 15 : 0,00,

— superiore a 15 e non superiore a 25 : 0,30,

— superiore a 25 e non superiore a 40 : 0,60,

— superiore a 40 e non superiore a 60 : 0,80,

— superiore a 60 : 0,90.

Articolo 2

Il quantitativo che ogni produttore deve consegnare alla distillazione è stabilito applicando al volume di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 854/86 la percentuale indicata nella tabella che figura nell'allegato, che corrisponde alle resa determinata conformemente all'articolo 7 del precitato regolamento.

Se del caso, questa resa è arrotondata all'unità inferiore (ettolitri per ettaro).

Articolo 3

In deroga al disposto dell'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 854/86, le comunicazioni e le notificazioni ivi previste vengono effettuate entro il 30 aprile 1987 anziché entro il 31 marzo 1987.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO

Percentuale del volume di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 854/86 che ogni produttore soggetto all'obbligo deve consegnare alla distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna viticola 1986/1987

Resa (ettolitri per ettaro)	%			
	Regione 3	Regione 4	Regione 6	
			B	C
non superiore a 15	0	4	0	0
16	0	4	2,8	1,9
17	0	4	5,3	3,5
18	0	4	7,5	5,0
19	0	4	9,5	6,3
20	0	4	11,3	7,5
21	0	4	12,9	8,6
22	0	4	14,3	9,5
23	0	4	15,7	10,4
24	0	4	16,9	11,3
25	0	4	18,0	12,0
26	0	4	20,2	13,8
27	0	4	22,2	15,6
28	0	4	24,1	17,1
29	0	4	25,9	18,6
30	0	4	27,5	20,0
31	0	4	29,0	21,3
32	0	4	30,5	22,5
33	0	4	31,8	23,6
34	0	4	33,1	24,7
35	0	4	34,3	25,7
36	0	4	35,4	26,7
37	0	4	36,5	27,6
38	0	4	37,5	28,4
39	0	4	38,5	29,2
40	0	4	39,4	30,0
41	0	4	40,5	31,2
42	0	4	41,5	32,4
43	0	4	42,6	33,5
44	0	4	43,5	34,5
45	0	4	44,4	35,6
46	0	4,4	45,3	36,5
47	0	4,7	46,2	37,4
48	0	5,1	47,0	38,3
49	0	5,4	47,8	39,2
50	0	5,7	48,5	40,0
51	0	6,0	49,2	40,8
52	0	6,3	49,9	41,5
53	0	6,6	50,6	42,3
54	0	6,8	51,2	43,0
55	0	7,1	51,8	43,6
56	0	7,3	52,4	44,3
57	0	7,6	53,0	44,9
58	0	7,8	53,5	45,5
59	0	8,0	54,1	46,1
60	0	8,3	54,6	46,7

Resa (ettolitri per ettaro)	%			
	Regione 3	Regione 4	Regione 6	
			B	C
61	0	8,5	55,3	47,4
62	0	8,7	56,0	48,1
63	0	8,9	56,7	48,7
64	0	9,0	57,4	49,4
65	0	9,2	58,1	50,0
66	0	9,4	58,7	50,6
67	0	9,6	59,3	51,2
68	0	9,8	59,9	51,8
69	0	9,9	60,5	52,3
70	0	10,1	61,1	52,9
71	0	10,3	61,6	53,4
72	0	10,6	62,2	53,9
73	0	10,8	62,7	54,4
74	0	11,0	63,2	54,9
75	0	11,3	63,7	55,3
76	0	11,5	64,1	55,8
77	0	11,7	64,6	56,2
78	0	11,9	65,1	56,7
79	0	12,1	65,5	57,1
80	0	12,3	65,9	57,5
81	0	12,5	66,4	57,9
82	0	12,7	66,8	58,3
83	0	12,9	67,2	58,7
84	0	13,1	67,6	59,0
85	0	13,2	67,9	59,4
86	0	13,4	68,3	59,8
87	0	13,6	68,7	60,1
88	0	13,7	69,0	60,5
89	0	13,9	69,4	60,8
90	0	14,1	69,7	61,1
91	1,8	14,4	70,1	61,4
92	3,5	14,7	70,4	61,7
93	5,2	15,1	70,7	62,0
94	6,9	15,4	71,0	62,3
95	8,5	15,7	71,3	62,6
96	10,1	16,0	71,6	62,9
97	11,7	16,3	71,9	63,2
98	13,2	16,6	72,2	63,5
99	14,7	16,9	72,5	63,7
100	16,2	17,2	72,8	64,0
101	17,6	17,4		
102	19,1	17,7		
103	20,4	18,0		
104	21,8	18,2		
105	23,1	18,5		
106	24,5	18,7		

Resa (ettolitri per ettaro)	%			
	Regione 3	Regione 4	Regione 6	
			B	C
107	25,7	19,0		
108	27,0	19,2		
109	28,2	19,4		
110	29,5	19,7		
111	30,9	20,0		
112	32,3	20,3		
113	33,7	20,6		
114	35,0	20,9		
115	36,3	21,2		
116	37,7	21,5		
117	38,9	21,7		
118	40,2	22,0		
119	41,4	22,3		
120	42,7	22,5		
121	43,9	22,8		
122	45,0	23,1		
123	46,2	23,3		
124	47,4	23,6		
125	48,5	23,8		
126	49,6	24,0		
127	50,7	24,3		
128	51,8	24,5		
129	52,8	24,7		
130	53,8	25,0		
131	54,9	25,2		
132	55,9	25,4		
133	56,9	25,6		
134	57,9	25,8		
135	58,8	26,0		
136	59,8	26,2		
137	60,7	26,4		
138	61,6	26,6		
139	62,5	26,8		
140	63,4	27,0		
141	64,3	27,2		
142	65,2	27,4		
143	66,0	27,6		
144	66,9	27,8		
145	67,7	28,0		
146	68,5	28,1		
147	69,4	28,3		
148	70,2	28,5		
149	71,0	28,7		
150	71,7	28,8		
151	72,5	29,0		
152	73,3	29,2		
153	74,0	29,3		
154	74,8	29,5		
155	75,5	29,6		
156	76,2	29,8		
157	76,9	30,0		
158	77,6	30,1		
159	78,3	30,3		

Resa (ettolitri per ettaro)	%			
	Regione 3	Regione 4	Regione 6	
			B	C
160	79,0	30,4		
161	79,7	30,6		
162	80,3	30,7		
163	81,0	30,8		
164	81,7	31,0		
165	82,3	31,1		
166	82,9	31,3		
167	83,6	31,4		
168	84,2	31,5		
169	84,8	31,7		
170	85,4	31,8		
171	86,0	31,9		
172	86,6	32,1		
173	87,2	32,2		
174	87,8	32,3		
175	88,3	32,4		
176	88,9	32,6		
177	89,5	32,7		
178	90,0	32,8		
179	90,6	32,9		
180	91,1	33,0		
181	91,6	33,1		
182	92,2	33,3		
183	92,7	33,4		
184	93,2	33,5		
185	93,7	33,6		
186	94,2	33,7		
187	94,7	33,8		
188	95,2	33,9		
189	95,7	34,0		
190	96,2	34,1		
191	96,7	34,2		
192	97,2	34,3		
193	97,6	34,4		
194	98,1	34,5		
195	98,6	34,6		
196	99,0	34,7		
197	99,5	34,8		
198	99,9	34,9		
199	100,0	35,0		
200	100,0	35,1		
201	100,0	35,3		
202	100,0	35,6		
203	100,0	35,8		
204	100,0	36,0		
205	100,0	36,2		
206	100,0	36,4		
207	100,0	36,6		
208	100,0	36,9		
209	100,0	37,1		
210	100,0	37,3		
211	100,0	37,5		
212	100,0	37,7		

Resa (ettolitri per ettaro)	%			
	Regione 3	Regione 4	Regione 6	
			B	C
213	100,0	37,9		
214	100,0	38,1		
215	100,0	38,3		
216	100,0	38,4		
217	100,0	38,6		
218	100,0	38,8		
219	100,0	39,0		
220	100,0	39,2		
221	100,0	39,4		
222	100,0	39,6		
223	100,0	39,8		
224	100,0	39,9		
225	100,0	40,1		
226	100,0	40,3		
227	100,0	40,5		
228	100,0	40,6		
229	100,0	40,8		
230	100,0	41,0		
231	100,0	41,1		
232	100,0	41,3		
233	100,0	41,5		
234	100,0	41,6		
235	100,0	41,8		
236	100,0	42,0		
237	100,0	42,1		
238	100,0	42,3		
239	100,0	42,4		
240	100,0	42,6		
241	100,0	42,8		
242	100,0	42,9		
243	100,0	43,1		
244	100,0	43,2		
245	100,0	43,4		
246	100,0	43,5		
247	100,0	43,7		
248	100,0	43,8		
249	100,0	44,0		
250	100,0	44,1		

Per le rese superiori, le percentuali si ottengono applicando la regola di cui all'articolo 1, paragrafo 2.